



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO
TRA**

**PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI CORTE
D'APPELLO DI BOLOGNA**

E

PROCURA MINORILE

Oggi 11 luglio 2018 in Bologna, negli Uffici della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, tra i sottoscritti Procuratori della Repubblica del distretto e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna si conviene quanto segue.

I sottoscritti:

- rilevata l'opportunità del coordinamento tra la Procura presso il Tribunale per i minorenni e le Procure Ordinarie, così come previsto dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in date 7 luglio 2010 e 9 maggio 2018, rispettivamente in tema di organizzazione delle procure Minorili e di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica;
- visto l'art. 7 della Circolare del CSM P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017 sulla organizzazione degli uffici di Procura, come modificato dalla delibera del CSM in data 18-22 giugno 2018 prot. 11074/2018;
- ritenuto necessario adeguare il protocollo siglato tra le Procure del distretto e la Procura per i Minorenni in data 15 gennaio 2013 alle disposizioni normative intervenute successivamente a tale data, anche tenuto conto che la risoluzione del CSM 7 luglio 2010, al punto 2.1, richiede di privilegiare "una durata" dell'accordo "sincronica al periodo di permanenza del Procuratore stipulante", non più in servizio;
- considerato che la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 al punto 7



evidenzia "la necessità di esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari, volte specificamente a prevenire la reiterazione di condotte violente da parte dell'agente", con un "approccio integrato" da attuarsi con "l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione" nel rispetto del segreto investigativo;

- rilevata la necessità di regolare i rapporti tra uffici nei casi in cui, ai sensi dell'art. 38 disp. att c.c., competente ad adottare provvedimenti a protezione del minore sia il Tribunale davanti al quale pende il giudizio di separazione o divorzio tra i genitori;
- considerata l'opportunità di raccordo, altresì, nei casi di procedimenti nei confronti di indagati genitori di figli minori e nei casi di misure cautelari disposte nei loro confronti;
- valutata infine la delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata;

convengono:

1. Notizia di reato

Le interlocuzioni tra le Procure interessate andranno curate dai magistrati assegnatari dei procedimenti qui in esame con la massima cura e tempestività. A tal fine, l'interlocuzione diretta telefonica appare la misura più celere ed efficace. Ciò premesso, valgono le seguenti previsioni, dirette ad agevolare i contatti soprattutto nelle prime fasi, quando non è ancora noto il nome del magistrato dell'ufficio con cui occorre comunicare.

A) Quando la Procura presso il Tribunale Ordinario riceve la *notitia criminis* relativa ad ipotesi di abuso sessuale e maltrattamenti ai danni di minori in ambito familiare o di donne con figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare da cui possa derivare un pregiudizio per un minore, il magistrato titolare del procedimento:

A.1) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni non sia in indirizzo, provvederà a trasmettere copia degli atti a questo ufficio, segnalando con immediatezza, con la missiva di trasmissione, se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile;

A.2) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni sia destinataria della notizia, provvederà a comunicare, mediante casella di posta elettronica concordata, il nominativo del magistrato incaricato del procedimento e a segnalare se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile.

Poiché nei casi di cui all'art. 609-decies c.p., per espressa volontà normativa, occorre dare notizia del procedimento anche al Tribunale per i Minorenni, la Procura ordinaria, ove non ritenga di provvedere separatamente, potrà indirizzare le comunicazioni di cui ai punti A.1 e A.2 anche al Tribunale per i Minorenni, oppure onerare la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'inoltro della relativa comunicazione.

B) Quando la Procura presso il Tribunale per i Minorenni riceve o apprende una *notitia criminis* relativa alle ipotesi sub A), che non risulti inoltrata alla Procura Ordinaria, il magistrato titolare del procedimento, prima di adottare qualunque provvedimento, provvederà a trasmettere copia degli atti all'altro ufficio, chiedendo che il magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente ⁽¹⁾, tramite casella di posta elettronica concordata, se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile.

C) La Procura Ordinaria segnalerà con immediatezza al PM minorile la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti, degli atti dell'incidente probatorio (trascrizioni delle dichiarazioni, eventuali perizie), della nomina di curatore richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, e della ordinanza di applicazione di misura cautelare eventualmente emessa nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità

(¹) In proposito, non si ravvisa la necessità d'apporre termini alla risposta. Saranno i Procuratori della Repubblica, nei loro progetti organizzativi, a disporre misure idonee, anche di segreteria, perché la comunicazione con l'ufficio della procura minorile avvenga con la massima tempestività (cfr. l'art. 7 della Circolare del CSM P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici di Procura, come modificato dalla delibera 18 giugno 2018, che ha aggiunto alla norma il comma 6).

sul minore.

D) La Procura minorile, a sua volta, invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario le relazioni dei servizi sociali, e informerà tempestivamente il PM Ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale).

2. Obbligo di segretezza

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni garantisce il rispetto del segreto istruttorio, anche nei casi in cui siano cessate le esigenze investigative di cui ai punti A) e B), inoltrando ricorso al Tribunale con la specifica richiesta di rendere non ostensibili gli atti coperti da segreto istruttorio.

Gli Uffici garantiscono altresì l'assoluta riservatezza:

- sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio;
- sull'identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

3. Ascolto del minore

Al fine di evitare al minore ripetute audizioni, laddove possibile, gli Uffici procedenti dovranno curare di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa minorenni. L'ascolto avverrà sempre con videoregistrazione, con l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore.

In ossequio al disposto dell'art. 609 decies comma 4 c.p., al minore deve essere assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

La presenza dei servizi faciliterà il raccordo tra gli uffici, che disporranno così degli atti riguardanti il minore eventualmente redatti dai servizi sociali.

Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e

maggioirenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, le Procure competenti – salvo casi eccezionali in cui esigenze divergenti di segreto istruttorio non dovessero consentirlo – si attiveranno per il compimento di un incidente probatorio congiunto. In questi casi, se la Procura Ordinaria ritiene di chiedere l'incidente probatorio, inoltrerà la propria richiesta anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che rivolgerà analoga istanza al proprio GIP, chiedendo a quest'ultimo di raccordarsi con il Gip Ordinario per l'espletamento dell'incombente. Per economia processuale, tale opzione sarà privilegiata in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, quando si renda indispensabile assumere la prova con incidente probatorio.

Appare indispensabile, in sede di audizione del minore e per l'eventuale perizia psichiatrico/psicologica circa la capacità a testimoniare dello stesso, che la scelta del professionista (neuropsichiatra infantile e/o psicologo), converga sulla medesima persona, così da favorire un equilibrato setting tra questi ed il minore ed anche al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.

La presente clausola dell'accordo impegna, altresì, i firmatari a farsi promotori di ulteriori accordi con gli uffici G.I.P. dei tribunali ordinari e minorile del distretto affinché questi ultimi adottino la prassi dell'incidente probatorio congiunto, ove richiesti dai rispettivi uffici requirenti ai sensi del presente protocollo. L'incidente probatorio congiunto andrà tenuto, di prassi, nella sede dell'ufficio G.I.P. presso il Tribunale ordinario competente.

4. Contesti di criminalità organizzata e casi di misure cautelari adottate nei confronti di entrambi i genitori.

A) La delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata richiede interventi coordinati tra le Procure, in considerazione del crescente coinvolgimento di minorenni in attività delinquenziali proprie della famiglia di appartenenza, o comunque delle ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore in un contesto familiare caratterizzato da modelli culturali deteriori.

Appare pertanto opportuno un raccordo tra la Procura della Repubblica DDA, le Procure del distretto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a segnalare le situazioni di concreto pregiudizio familiare, e a consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare la definitiva strutturazione criminale del minore (limitazioni di responsabilità ex art 330 c.c.

e segg., collocamenti extra – familiari, misure amministrative ex art 25 R.D.L.20.7.1934 n. 1404).

Gli uffici si scambieranno le informazioni utili valutando quali atti utilizzare, il momento dell'attivazione dell'ufficio minorile e le modalità di tutela del segreto investigativo.

B) Nei casi di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di entrambi i genitori, o nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei anni di cui all'art. 275 comma 4 c.p.p., la Procura Ordinaria e la Procura minorile si coordineranno per valutare quali provvedimenti siano eventualmente necessari per garantire la protezione del minore e il mantenimento di uno stile di vita consono alle sue esigenze di crescita e di educazione.

5. Competenze civili

L'art. 38 disp. att. c.c. – come sostituito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 e ulteriormente modificato dall'art. 96 del d. lgs. 154 del 2013 – attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza ad adottare provvedimenti ex art. 330 c.c. e segg., a tutela dei minori figli di genitori tra cui pende una causa di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, ovvero una causa ex art. 337 bis c.p.c.


In questi casi, ferma la competenza della Procura Ordinaria a richiedere al Tribunale civile provvedimenti a tutela del minore, la Procura Minorile, quando sia a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti, trasmette – anche d'iniziativa – copia degli atti in suo possesso alla Procura Ordinaria. Sarà cura di quest'ultima contattare il pubblico ministero presso il Tribunale Minorile per un eventuale confronto circa le richieste da avanzare nell'interesse del minore, ove si profili un possibile pregiudizio alla sua crescita.

La Procura Ordinaria curerà comunque la trasmissione al Giudice competente degli atti e delle notizie provenienti dalla Procura minorile riguardanti il minore e il suo nucleo familiare, segnalando gli atti eventualmente soggetti a segreto istruttorio.

Si allega l'elenco degli indirizzi e-mail da utilizzare per le comunicazioni tra le Procure dedicate alla esecuzione del presente accordo. Gli uffici che dovessero modificare l'indirizzo avranno cura di rendere nota la modifica agli altri uffici firmatari.


IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI BOLOGNA

Ignazio De Francisci




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI BOLOGNA

Giuseppe Amato




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI DI BOLOGNA

Silvia Marzocchi



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI FERRARA

Andrea Garau




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI FORLÌ

Maria Teresa Cameli




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI MODENA

Lucia Musti




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI PARMA F.F.

Lucia Russo




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI PIACENZA - DELEGATO
IL SOSTITUTO PROCURATORE

Ornella Chicca




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI RAVENNA

Alessandro Mancini



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI REGGIO EMILIA - DELEGATO
IL SOSTITUTO PROCURATORE

Maria Rita Pantani



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI RIMINI

Elisabetta Melotti



Tutte le comunicazioni tra gli Uffici, ai fini della esecuzione del presente protocollo, saranno effettuate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per la Procura della Repubblica di Bologna,

tutelaminori.procura.bologna@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Ferrara, procura.ferrara@giustizia.it e

chiara.peccenini@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Forlì, cnr.procura.forli@giustiziacert.it;

per la Procura della Repubblica di Modena, procura.modena@giustizia.it,

con l'indicazione "all'attenzione della dr.ssa Sabrina d'Amore", Direttore Amministrativo preposto all'ufficio Affari Civili;

per la Procura della Repubblica di Parma, procura.parma@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Piacenza, procura.piacenza@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Ravenna, procura.ravenna@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Reggio Emilia,

procura.reggioemilia@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Rimini, procura.rimini@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,

procmin.bologna@giustizia.it;

